



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 Reg. DEL 16 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. a) DEL D.LGS. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.), PER REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE E DI RIMBORSO SPESE C.T.U., IN ADEMPIMENTO ALLA SENTENZA N.151/2023 ED A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 2150/2016 R.G. INTRAPRESO DAI RICORRENTI.

- DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **SEDICI** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **18,00 e segg.**, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO**, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in **sessione Straordinaria** [x], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI COMUNALI | P | A | CONSIGLIERI COMUNALI | P | A |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|
| 1. RUSSO Gaetano Aldo – PRES. C.C. | x | | 6. VICARIO Giuseppe | x | |
| 2. BELLISSIMO Eleonora – V/PRES. C.C. | x | | 7. ZINGALES Leone | x | |
| 3. CALCO' Davide | | x | 8. CARRABOTTA Concetta | x | |
| 4. CORRAO Micol | x | | 9. SMIRIGLIA Cinzia | | x |
| 5. FABIO Salvatore | x | | 10. MICELI Antonino | x | |

ASSEGNATI: N. 10

IN CARICA: N. 10

PRESENTI: N. 8

ASSENTI: N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Gabriele Pino.
- Risultano presenti in aula il Sindaco, la Responsabile dell'Area Amministrativa Sig.ra Maria Galati e la Responsabile del Servizio Contenzioso Sig.ra Maria Lazzara.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Procede a dare lettura della proposta.

Interviene il Sindaco, rilevando di avere rilevato al ricorrente che non è possibile ricostruire la tomba dove attualmente c'è un muro che presenta problemi in quanto c'è in atto un progetto per sistemare la zona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra esposto il Presidente mette ai voti la proposta:

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6**;
- Contrari: **n. 0**;
- Astenuti: **n. 2** (Carrabotta, Miceli)

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente, a questo punto, invita il Civico Consesso a votare sull'immediata esecutività della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 8 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6**;
- Contrari: **n. 0**;
- Astenuti: **n. 2** (Carrabotta, Miceli)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente del Consiglio, finiti i punti all'ordine del giorno, dichiara la seduta chiusa alle ore 18:41.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Servizio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N° 51 /2023

Del 06 ottobre 2023

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 20 /2023

Del 30.10.2023

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per refusione delle spese di lite e di rimborso spese C.T.U., in adempimento alla sentenza n.151/2023 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G. intrapreso dai ricorrenti.

- **DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE** -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23.12.2000 N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi li, 06 ottobre 2023

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
(Rag. Gabriella PIDALA)



Segue



IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** con atto datato **08 febbraio 2013** ed acquisito in **pari data** al **n.737** del protocollo generale dell'Ente, il ricorrente ha inoltrato, a questo Ente, richiesta d'intervento di manutenzione straordinaria urgente al loculo dei propri congiunti, collocato all'interno del locale Cimitero Comunale, in quanto lo stesso presentava evidenti danni documentati con perizia, redatta da tecnico specializzato, allegata alla richiesta;
- **che** con atto datato **15 gennaio 2016** ed acquisito in data **01 febbraio 2016** al **n.577** del protocollo generale dell'Ente, l'**Avv. ADORNETTO Marilina**, in virtù del mandato conferitoLe, ha invitato e diffidato il Comune di Longi a provvedere al consolidamento dell'area, al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal suo assistito;
- **che** con atto di citazione datato **22 novembre 2016** ed acquisito in data **12 dicembre 2016** al **n.7043** del protocollo generale dell'Ente, l'**Avv. ADORNETTO Marilina**, ha citato il Comune di Longi per i danni subiti dai suoi assistiti, in quanto i resti mortali dei propri congiunti risultano tumulati presso il locale Cimitero Comunale, in un loculo posizionato su un terrazzamento le cui opere di contenimento consistono in un muro di sostegno che dista circa 95 cm. dalla parte retrostante della predetta loggia. Che a causa dell'incuria da parte dell'Amministrazione Comunale il predetto muro ha subito un abbassamento di circa 13,5 cm con conseguenti danni alle fondazioni del loculo de quo, nonché la fessurazione del rivestimento marmoreo ornamentale;
- **che** con nota **prot. n.7046** del **12 dicembre 2016**, in virtù della polizza sottoscritta con l'Unipolsai, è stata data tempestiva comunicazione di quanto denunciato dai ricorrenti, mediante inoltro di denuncia cautelativa alla compagnia assicuratrice;
- **che** con nota datata **24 dicembre 2016** ed acquisita in data **11 gennaio 2017** al **n.170** del protocollo generale dell'Ente, l'Unipolsai Assicurazioni ha confermato l'apertura del sinistro denunciato;
- **che** con nota **prot. n.256** del **12 gennaio 2017** è stato richiesto al Responsabile dell'Area Tecnica ed al locale comando dei Vigili Urbani, di volere fornire relazione dettagliata sullo stato di fatto dei luoghi in questione, al fine di verificare la veridicità di quanto denunciato;
- **che** con nota **prot. n.548** del **27 gennaio 2017** il locale comando di Polizia Municipale, in riscontro alla suddetta nota prot. n.256/1017, ha trasmesso documentazione fotografica del sopralluogo effettuato in data 19 gennaio 2017 presso il loculo interessato;
- **che** con E-mail del **16 giugno 2017** ed acquisita in data **21 giugno 2017** al **n.3499** del protocollo generale dell'Ente, l'Unipolsai Assicurazioni ha comunicato che la pratica era ancora aperta e che a breve l'Ente sarebbe stato contattato dal perito dell'Assicurazione, in persona dell'Ing. Morganti, all'uopo designato;
- **che** con E-mail del **30 novembre 2017** ed acquisita in data **01 dicembre 2017** al **n.7290** del protocollo generale dell'Ente, il perito dell'Assicurazione ha comunicato che avrebbe effettuato la perizia dei luoghi giorno 06 dicembre 2017 alle **ore 10,00**;
- **che** con verbale di sopralluogo, redatto in data **06 dicembre 2017**, l'**Ing. Morganti** ha preso in esame lo stato dei luoghi con riferimento al loculo monumentale in questione;

- **che** con nota datata **08 novembre 2018** ed acquisita in data **19 novembre 2018** al **n.6815** del protocollo generale dell'Ente, l'Unipolsai assicurazioni ha comunicato che esaminata la documentazione in loro possesso non potevano procedere ad alcun indennizzo alle condizioni previste in assicurazione. Dalla documentazione acquisita, si evince che il sinistro non è stato denunciato nei termini previsti e, dunque, era da ritenersi prescritto;
- **che** con nota datata **21 ottobre 2019** ed acquisita in **pari data** al **n.6468** del protocollo generale dell'Ente, il geom. Francesco ALBANA, a seguito d'incarico conferitoGli dal Giudice del Tribunale di Patti, ha comunicato che avrebbe dato inizio alle operazioni peritali giorno **28 ottobre 2019** con appuntamento alle **ore 14,30** sui luoghi oggetto di causa. Con la medesima nota ha, inoltre, comunicato che il Giudice gli aveva assegnato un acconto di € 500,00 posto a carico della parte attrice;
- **che** con PEC del **25 ottobre 2019** è stato chiesto al geo. ALBANA il rinvio dell'inizio delle operazioni peritali, a causa dell'infortunio accorso al Responsabile dell'Area Tecnica;
- **che** con PEC di pari data, acquisita in data 28 ottobre 2019 al n.6555 del protocollo generale dell'Ente, il geom. ALBANA comunicava l'impossibilità a potere rinviare le operazioni peritali;
- **che** con relazione di consulenza, datata **27 gennaio 2020**, il consulente ha riferito che dai rilievi effettuati, le cause che hanno determinato il danno al loculo dei defunti sono da imputare al cattivo smaltimento delle acque meteoriche e la conseguente infiltrazione sotto il basamento del loculo e dietro il muro di contenimento, causando l'abbassamento e la rotazione del loculo che veniva così danneggiato;
- **che** con sentenza **n.151/2023**, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G., il Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile ha condannato il Comune di Longi:
 - ✓ al risarcimento in favore degli attori dei lavori descritti nella CTU;
 - ✓ ai costi dell'eventuale riesumazione delle salme;
 - ✓ alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. LA GALIA n.q. di difensore distrattario, che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% e CPA;
 - ✓ al rimborso delle spese di CTU poste definitivamente a carico del Comune di Longi;
 - ✓ ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- **che** al fine di consentire la refusione delle spese di lite, con nota **prot. n.2298** del **03 aprile 2023**, è stato chiesto all'Avv. LA GALIA di volere comunicare conteggio dettagliato delle somme da corrisponderLe. Con la medesima nota è stato comunicato che l'Ente vi avrebbe provveduto nei tempi consentiti dalla vigente legislazione contabile e, comunque, solo a seguito dell'approvazione del Bilancio – anno 2023 da parte del Consiglio Comunale;
- **che** con nota datata **20 aprile 2023** ed acquisita in data **21 aprile 2023** al **n.2758** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA ha trasmesso conteggio dettagliato delle somme che l'Ente doveva corrisponderLe, in esecuzione alla sentenza **n.151/2023**, risultanti pari a complessivi € **6.336,09**;
- **che** con nota, acquisita in data **21 aprile 2023** al **n.2774** del protocollo generale dell'Ente, il legale ha, altresì, trasmesso il decreto di liquidazione C.T.U., emesso dal Tribunale di Patti – Sezione Civile, pari a complessivi € **724,00 oltre Cassa ed IVA** che il Giudice aveva posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti e copia della fattura **n.5/2020**, emessa nei confronti del ricorrente, pari a complessivi €**760,20**.

CONSIDERATO:

- **che** l'art.11, comma 1, della Circolare n.21, emanata dal Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 1993 definisce, tra l'altro, il debito fuori bilancio *“un obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari”*;
- **che** l'art.11, comma 2, della medesima circolare n.21/1993 definisce i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento ovvero:
 - ✓ certezza cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
 - ✓ liquidità, nel senso che dev'essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- **che** l'art 194 del TUEL individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da *“sentenze esecutive”*; espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere *“tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)”* (Corte dei conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR);
- **che** l'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone, infatti, che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
- **che** la fattispecie sopra descritta rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 in quanto derivante dall'esecuzione della sentenza **n.151/2023**, emessa dal Tribunale di PATTI – Sezione Civile, per cui qualificante in debito fuori bilancio;

FATTO PRESENTE che il debito che s'intende riconoscere possiede i requisiti definiti dalla circolare n.21/1993, emanata dal Ministero dell'Interno, ovvero:

- certezza in quanto derivante da sentenza;
- liquidità in quanto è chiaramente individuato il soggetto creditore, il debito è definito nel suo ammontare e l'importo è stato determinato dal Giudice;
- esigibilità, poichè il pagamento non è dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo il quale *“I provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs.vo del 30 marzo 2001, n.165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”*;
- l'art.31, comma 3 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con l'art.1, comma 1, lett. e) della L.R. 11 dicembre 1991, n.48;
- la Legge 7 dicembre 2012, n.213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli Enti Locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni;
- l'art.30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto deliberativo n.15 del 13 agosto 2014 e modificato con atto deliberativo n.165 del 31 ottobre 2017, rubricato *“Responsabilità personale”*, il quale testualmente recita *“Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio”*.

TENUTO CONTO:

- **che** onde evitare ulteriori danni per l'Ente occorre procedere alla liquidazione delle somme dovute ai ricorrenti nella vertenza oggetto del presente atto, mediante riconoscimento del debito fuori bilancio;
- **che** è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per il complessivo importo di € 7.096,29 che risulta così ripartito:
 - ✓ quanto ad € 6.336,09 per refusione delle spese di lite, comprensive di accessori come per legge;
 - ✓ quanto ad € 760,20 per rimborso spese C.T.U.

VISTA la recente giurisprudenza in materia che, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, che non ammette interposizioni, neppure in via d'urgenza, da parte di altri organi;

RILEVATO, in particolare:

- **che** le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che, anche se il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'Ente, l'organo consiliare nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, svolge un fondamentale ed insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale:
 - accerta la sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
 - riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente;
 - individua le risorse per farvi fronte;
 - accerta le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;
- **che** una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali);

RITENUTO, quindi, che l'organo competente al riconoscimento della legittimità del debito è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.vo n.267/2000, anche ai fini di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione n.17, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10.08.2023, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il "*Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 (Art.170, comma 1, D. Lgs. n.267/2000)*";
- la deliberazione n.18, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10.08.2023, resa immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla "*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Art.151, D. Lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs. n.118/2011)*";

RITENUTO, infine, opportuno dare corso a quanto sopra menzionato e, nel contempo, demandare alla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato, così come

previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia, al fine di evitare l'aggravio di spese di esecuzione ed interessi successivi in danno a questo Ente;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

- 1. Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
- 2. Di riconoscere**, pertanto, la legittimità del debito fuori bilancio, in favore dei ricorrenti nella vertenza oggetto del presente atto, a saldo di ogni pretesa ed a completa evasione della sentenza n.151/2023, per il complessivo importo di € 7.096,29 che risulta così ripartito:
 - ✓ quanto ad € 6.336,09 per refusione delle spese di lite, comprensive di accessori come per legge;
 - ✓ quanto ad € 760,20 per rimborso spese C.T.U.
- 3. Di prendere atto**, inoltre, che la spesa sopra descritta rientra nella previsione di cui all'articolo 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- 4. Di procedere** alla prenotazione della complessiva spesa di spesa di € 7.096,29 che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2023.
- 5. Di dare atto**, che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di primo livello "Provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo politico".
- 6. Di dare mandato** alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Comunale per l'invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria relativa all'anno 2003).
- 7. Di demandare** alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari a pervenire alla liquidazione di quanto dovuto in esecuzione ed a completa evasione della sentenza n.151/2023.
- 8. Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non gravare questo Ente di ulteriori interessi legali.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTENZIOSO

Maria Lazzara


Maria Lazzara



IL PROPONENTE
DAL SINDACO

Geom. Antonino Fabio

Antonino Fabio



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 06/10/2023



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 06/10/2023



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2023.

| | |
|--|--|
| Capitolo n. <u>101203092</u> | Voce: " _____ " |
| <input checked="" type="checkbox"/> Competenza l_ l Residui _____ | Impegno n° <u>624/2023</u> per € <u>7.096,29</u> |



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 26

DEL 16-11-2023 - ALLE ORE 18,00 ALLE ORE 18,41



COMUNE DI LONGI
Via Roma 2
98070 LONGI (ME)
0941485040 – 0941485089
protocollo@comunelongi.it
protocollo@pec.comunelongi.it
<http://www.comunelongi.me.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C_E674 - - 1 - 2023-10-20 - 0008164

LONGI

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C_E674**

Numero di Protocollo: **0008164**

Data del Protocollo: **venerdì 20 ottobre 2023**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PARERI REVISORE - RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO**

Note:

MITTENTE:

REVISORE BATTAGLIA SALVATORE

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Verbale n.68 del 19/10/2023

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N.51/2023 del Registro Area Economico Finanziaria del 06/10/2023 in materia di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a del D.Lgs 267/2000 , per refusione del spese di lite e di rimborso spese C.T.U. in adempimento alla sentenza 151/2023 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G. intrapreso dei ricorrenti

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale registro area economico finanziaria n.51/2023;

PREMESSO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n.17 del 10/08/2023 ha approvato il DUP relativo al periodo 2023/2025 e con deliberazione n.18 del 10/08/2023 ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

che l'art.191 comma 1 D.Lgs 267/2000 stabilisce le modalità di effettuazione delle spese, condizionandole alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5:

VISTO

a) L'art.194 del D.Lgs 267/200 che prevede che gli Enti locali con deliberazione consiliare di cui all'rt.193 del TUEL comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamento di contabilità riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- 1) Sentenze esecutive;
- 2) Coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto;
- 3) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
- 4) Acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2 e 3 dell'art.191 del TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e sevizi di competenza;

VISTO

L'art.239 del D.Lgs 267/2000 comma 1 lettera b n.6 il quale prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

RILEVATO

- **Che** con atto datato 15/01/2016 ed acquisito in data 01/02/2016 al n.577 del protocollo dell'Ente L'avv. Adornetto Marilena in virtù del mandato conferitole , ha inviato e diffidato il Comune di Longi a provvedere al consolidamento dell'area cimiteriale ove sono collocati congiunti della famiglia Lazzara, al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non ;

- **Che** con atto di citazione datato 22 novembre 2016 ed acquisiti in data 12/12/2016 al n.7043 del protocollo generale dell'Ente Comunale l'Avv Adornetto ha citato il Comune di Longi per danni subiti dai suoi assistiti con la seguente motivazione;
" i resti mortali dei propri congiunti risultano tumulati presso il Cimitero Comunale in luoghi che nel tempo per mancata manutenzione hanno causato danni alle fondazioni del loculo e al rivestimento marmoreo ornamentale; "

- **Che** con nota datata 21/10/2019 protocollo generale dell'ente n.6468 il Geom. Francesco Albana, a seguito dell'incarico conferitogli dal Giudice del Tribunale di Patti (ME) ,ha comunicato che avrebbe dato inizio alle operazioni peritali sui luoghi oggetto di causa;

- **Che** con relazione di consulenza il geom. Francesco Albana ha riferito che dai rilievi effettuati, le cause che hanno determinato il danno al loculo dei defunti sono da imputare al cattivo smaltimento delle acque meteoriche e la conseguente infiltrazione sotto il basamento del loculo;

- **Che** con sentenza n.151/2023, in ordine al procedimento iscritto al n,2150/2016 R.G., Il Giudice del tribunale di patti (ME) Sezione civile ha condannato il Comune di Longi al
 - a) risarcimento in favore degli attori dei lavori descritti nella relazione del C.T.U;
 - b) pagamento dei costi dell'eventuale riesumazione delle salme;
 - c) alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. La Galia difensore distrattario che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali al 15% e CPA;
 - d) rimborso delle spese di C.T.U poste definitivamente a carico del Comune di Longi.

PRESO ATTO

Della Sentenza del Tribunale di Patti (ME) Sezione Civile n.151/2023 in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2026 R.G. che condanna l'Ente al pagamento delle spese legali in favore dell'Avvocato di parte Avv. Galia Lorena per un importo

giusta comunicazione del 20/04/2023 acquisita dall'Ente il 21/04/2023 al n.2758 del protocollo generale;
del decreto di liquidazione C.T.U. del Tribunale di Patti n.1977/2020 del 05/03/2023 acquisito dall'Ente comunale il data 21/04/2023 con n.2774 del protocollo generale che liquida il compenso per complessivi in € 760,20.

CONSIDERATO

che tale spesa rientra nelle varie disposizioni dettate dell'art.194 del TUEL al fine di riconoscere il debito fuori bilancio (sentenze esecutive) con la conseguente necessita di riconoscere anche la sua legittimità

TENUTO CONTO

Dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area economico finanziaria;
e dall'attestazione di copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 2023 rilasciata, anch'essa, dalla responsabile dell'area economico finanziaria;

L'organo di revisione esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, di cui in oggetto, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 7.096,29, per pagamento competenze professionali a favore del professionista incaricato e del C.T.U.

Si raccomanda l'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge 289/2002 il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente sezione Enti Locali della Corte dei Conti.


Longi 19 Ottobre 2023

L' ORGANO DI REVISIONE

Rag. Salvatore Battaglia

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
Salvatore Battaglia
Data: 19/10/2023 18:25:19



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Micol CORRAO
Micol Corrao

Il Presidente
Dott. Gaetano Aldo RUSSO
Gaetano Aldo Russo

Il Segretario Comunale
Dott. Gabriele PINO
Gabriele Pino

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 21.11.2023

Longi, li 16.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabriele PINO

Gabriele Pino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale Dott. Gabriele PINO _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 16.11.2023 Il Segretario Comunale Dott. Gabriele PINO *Gabriele Pino*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabriele PINO
